

Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007
 — Cabrera Sánchez/UAMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)

(Causa T-242/06) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo el charcutero artesano — Marchio nazionale figurativo anteriore El Charcutero — Motivo relativo di rifiuto — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 22/83)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Cabrera Sánchez (Móstoles, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Industrias Cárnicas Valle, SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2006 (procedimento R 790/2005-1) relativa ad un procedimento d'opposizione tra Miguel Cabrera Sánchez e la Industrias Cárnicas Valle, SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Miguel Cabrera Sánchez è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
 4 dicembre 2007 — Cheminova e a./Commissione

(Causa T-326/07 R)

(Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Mancanza di urgenza)

(2008/C 22/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Cheminova A/S (Harboøre, Danimarca); Cheminova Agro Italia Srl (Roma, Italia); Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulgaria); Agrodan SA (Madrid, Spagna) e Lodi SAS (Grand-Fougeray, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19), fino alla pronuncia della sentenza di merito.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Euro-Information/UAMI (Rappresentazione di una mano che tiene una carta con tre triangoli)

(Causa T-414/07)

(2008/C 22/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e M. Chaminade, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 settembre 2007, procedimento R-290/2007-1, in quanto ha rifiutato la registrazione della sua domanda di marchio comunitario n. 5 225 776 per parte dei prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 35, 36, 38 e 42;
- registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5 225 776 per l'insieme dei prodotti e dei servizi rivendicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di una mano che tiene una carta seguita da tre triangoli neri, per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42 (domanda n. 5 225 776)

Decisione dell'esaminatore: Parziale rifiuto della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente afferma che contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, gli elementi che compongono il marchio di cui è stata parzialmente respinta la registrazione sono distintivi ed arbitrari rispetto ai prodotti e ai servizi rivendicati e, di conseguenza, la loro combinazione deve essere considerata altrettanto distintiva e arbitraria.

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-421/07)

(2008/C 22/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 12 settembre 2007 «Aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) — Aiuto di Stato alla Deutsche Post AG, invito a presentare osservazioni ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE»
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE per l'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007). Tale deci-

sione è stata notificata alla Germania con lettera 12 settembre 2007 (GU C 245, pag. 21). Il procedimento avviato con tale decisione è finalizzato ad un'indagine complementare del procedimento avviato dalla Commissione il 23 ottobre 1999, conclusasi con una definitiva decisione negativa adottata dalla Commissione il 19 giugno 2002 (GU L 247, pag. 27). Nella detta decisione negativa, la Commissione ha accertato che i prezzi della Deutsche Post AG per i suoi servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi erano inferiori ai costi supplementari caratteristici per tali prestazioni e che un'aggressiva politica di sconti non faceva parte dei suoi compiti di servizio pubblico.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola fondamentali principi di procedura. In particolare, vi sarebbe una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dato che la Commissione conosce da anni la fattispecie di cui trattasi e ha adottato in proposito il 19 giugno 2002 una definitiva decisione di chiusura del procedimento. Inoltre, i diritti di partecipazione della Repubblica federale di Germania e della ricorrente al procedimento sarebbero stati violati, in quanto non sarebbe stata data loro la possibilità di prendere posizione prima dell'adozione della decisione impugnata. In tale contesto si afferma che sussiste una violazione del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾, dalla sistematica del quale emergerebbe che una decisione negativa come quella del 19 giugno 2002 è definitiva e che la convenuta non può ripetere un procedimento di accertamento degli aiuti su una fattispecie che ha già formato oggetto di una valutazione definitiva.

La ricorrente fa valere anche che la convenuta ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE e all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, in quanto la decisione impugnata, da un lato, non lascia comprendere chiaramente quali provvedimenti la Commissione voglia considerare aiuti di Stato e, dall'altro, non contiene alcuna valutazione giuridica in proposito.

Infine, viene contestata la violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88 CE, in quanto i provvedimenti menzionati non potrebbero essere considerati aiuti di Stato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100)

(Causa T-425/07)

(2008/C 22/87)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)